



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO 2014- 2020 – PIANO OPERATIVO CITTÀ DI
CAGLIARI OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 RESILIENZA DELLE
CITTÀ METROPOLITANE - AZIONE 6.2.1 –
“RAFFORZAMENTO SOCIALE E OCCUPAZIONALE NELLE
CITTÀ METROPOLITANE – PROGETTO CA6.2.1.a –
“CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI
CAGLIARI PER LA RIPRESA ECONOMICA SOSTENIBILE”

CUP G29J21016430001

**Disciplinare Recante adempimenti per i Beneficiari di Operazioni (Regimi di
Aiuto) Finanziate e/o Rendicontate nel PON METRO 2014-2020**

Cagliari





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

INDICE

<u>1. PREMESSE.....</u>	<u>3</u>
<u>2. ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>3. CONTABILITÀ' SEPARATA.....</u>	<u>5</u>
<u>4. RISPETTO DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....</u>	<u>6</u>
<u>5. CORRETTA TENUTA DEL FASCICOLO.....</u>	<u>7</u>
<u>6. RENDICONTAZIONE E SORVEGLIANZA.....</u>	<u>8</u>
<u>7. PROCEDURE DI RICEVIMENTO, VERIFICA E CONVALIDA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO DEI BENEFICIARI E DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI A FAVORE DEI BENEFICIARI.....</u>	<u>9</u>
<u>8. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....</u>	<u>10</u>
<u>9. VINCOLI DI DESTINAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI.....</u>	<u>10</u>
<u>11. CONTROLLI.....</u>	<u>11</u>
<u>12. DIVIETI DI CUMULO.....</u>	<u>11</u>
<u>13. REVOCA DEL CONTRIBUTO.....</u>	<u>12</u>



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

1. PREMESSE

Il presente documento si inserisce nel vigente quadro normativo comunitario relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo di programmazione 2014-2020, in continuità con il precedente periodo 2007-2013 e ha la finalità di garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relativo a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici conformemente a quanto disposto dall'articolo 125 comma 3 lettera c) del Reg. 1303/2013.

I Beneficiari sono tenuti all'osservanza di quanto specificato nell'avviso e di quanto indicato nel presente Disciplinare.

2. ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Nell'attuazione dell'operazione di propria competenza, il Beneficiario è tenuto:

- a) ad assumere tutte le responsabilità di stazione appaltante nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, appalti pubblici, ambiente, pari opportunità, con particolare riferimento a:
 1. Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 2. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 3. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

4. Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 5. D.P.R. 03/10/2008 n.196, Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n°1083/2006, che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del citato Reg. (CE) n°1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 (nelle more dell'adozione della nuova normativa nazionale sull'ammissibilità della spesa);
 6. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013;
 7. Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 19/4 del 22 gennaio 2014;
 8. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
 9. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
 10. Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 38930/2014 – Italia;
- b) a realizzare l'operazione nei tempi previsti nel provvedimento di ammissione al finanziamento, e, comunque entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico;
- c) a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti di carattere



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

giudiziario, civile, penale o amministrativo, che dovessero interessare l'operazione cofinanziata;

- d) a mantenere nell'attivo dell'impresa e nello stabilimento beneficiario dell'aiuto, per **un periodo** di minimo **5 anni** dalla data di conclusione del programma di investimento, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni (art. 71, Reg. (CE) 1303/2013);
- e) a non risultare debitori a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale al momento dell'erogazione del contributo;
- f) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme vigenti dei contratti collettivi di lavoro.

3. CONTABILITÀ' SEPARATA

Il finanziamento erogato costituisce per il beneficiario un'entrata con destinazione specifica ed è utilizzato per il piano di investimenti approvato per l'esecuzione dell'opera.

Per dare trasparenza all'utilizzo delle risorse, il Beneficiario deve provvedere a:

- a) Tenere una contabilità separata dell'operazione cofinanziata mediante l'apertura di un c/c dedicato su cui movimentare le transazioni finanziarie relative all'operazione, utilizzo di appositi codici dei conti per le registrazioni contabili relative all'operazione e distinguendo tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione cofinanziata in maniera chiara e in qualsiasi momento (art. 125, Reg. CE 1303/2013).
- b) Effettuare i pagamenti mediante le modalità indicate nell'avviso pubblico.
- c) I bonifici e le ricevute bancarie devono riportare nella causale il CUP o, se non ancora disponibile, la denominazione e/o il codice identificativo del Piano di investimento presentato. Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma.
- d) Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate nell'avviso non sono considerate ammissibili.

4. RISPETTO DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai sensi del D.P.R. n. 196 del 03.10.2008 e del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, il Beneficiario è tenuto al rispetto delle norme relative all'ammissibilità delle spese. In particolare, si richiamano le condizioni che deve soddisfare ciascuna spesa per essere considerata ammissibile:

- a) essere direttamente imputabili all'investimento ammesso a finanziamento;
- b) essere riconducibile ad una categoria di spesa prevista nell'avviso pubblico di attuazione della linea di Attività;
- c) essere pertinente, ovvero che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto dell'investimento. In tal senso i costi sostenuti devono essere direttamente o indirettamente connessi al progetto;
- d) essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario;
- e) essere verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione;
- f) essere sostenuta nell'arco temporale previsto dall'avviso pubblico e dal provvedimento di concessione del finanziamento;
- g) essere comprovata da fatture quietanzate e/o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- h) rispettare il principio della tracciabilità, ovvero che i pagamenti siano sempre effettuati secondo le modalità indicate al punto 3 del presente disciplinare e secondo le modalità previste dall'avviso pubblico;
- i) essere sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- j) essere riconducibile ad una categoria di spesa conforme a quanto previsto dall'avviso pubblico.

Non sono ammissibili le spese specificate all'articolo 9 dell'avviso pubblico ed inoltre:

- le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da soggetti che non siano terzi ed indipendenti o che siano parti correlate;
- le auto fatturazioni da parte dei Beneficiari;
- l'IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
- i costi eventualmente sostenuti per l'ottenimento della fidejussione.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Si precisa che oltre alla documentazione prevista obbligatoriamente a supporto delle valutazioni circa la congruità e pertinenza delle spese ammissibili, il richiedente ha facoltà di fornire qualsiasi ulteriore informazione e documento che egli ritenga utile per descrivere l'aderenza dell'intervento agli obiettivi dell'avviso.

5. CORRETTA TENUTA DEL FASCICOLO

Il Beneficiario deve provvedere ad una corretta tenuta del fascicolo dell'operazione, contenente gli atti relativi alla stessa (finanziamento del PON METRO, esecuzione materiale dell'operazione, gestione contabile, pagamenti, attestazioni di spesa, collaudo/verifiche e rendicontazione, ecc..), al fine di eventuali controlli. Il fascicolo dovrà essere articolato in tre sezioni, per ciascuna delle quali viene indicato di seguito il contenuto minimo.

A. Sezione anagrafica:

- a) Azione/sub-azione (codifica e titolo);
- b) Denominazione dell'investimento;
- c) Luogo di realizzazione dell'investimento;
- d) Ragione sociale dell'impresa beneficiaria;
- e) Indirizzo e recapiti;
- f) Luogo di archiviazione della documentazione afferente l'operazione/intervento;
- g) Rappresentante legale (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
- h) Piano finanziario dell'operazione e fonti di finanziamento.

B. Sezione della documentazione tecnica e amministrativa:

- a) Atti di ammissione al finanziamento:
 1. Copia richiesta di finanziamento;
 2. Atto di ammissione al finanziamento;
 3. Documento di accettazione degli obblighi previsti dal provvedimento di finanziamento.
- b) Conferimento incarichi professionali e contratti con fornitori:
 1. Contratti con professionisti;
 2. Ordini d'acquisto e Contratti con fornitori;
- c) Adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1303/2013:
 1. Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti.

C. Sezione Contabile e finanziaria:

- a) Estremi del c/c dedicato al finanziamento dell'operazione/progetto o della codifica contabile adottata;
- b) Fatture o altri documenti di forza probante equipollente e quietanze liberatorie;
- c) Ordini di pagamento (bonifici, assegni) effettuati;
- d) Versamenti ritenute di acconto (ove previste);
- e) Attestazioni di spesa e domande di pagamento inviate (acconto, rimborsi, saldi).

L'Amministrazione potrà in ogni momento richiedere di prendere visione/invio di tutta o parte della documentazione contenuta nel fascicolo di progetto al fine di effettuare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento.

6. RENDICONTAZIONE E SORVEGLIANZA

Ai fini del pagamento del contributo il Beneficiario è tenuto a:

- a) presentare una fideiussione bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dall'avviso pubblico, di importo pari all'eventuale anticipo e per tutta la durata dell'investimento;
- b) presentare le dichiarazioni di spesa concernenti i pagamenti effettuati, insieme ai documenti di spesa e ai giustificativi (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
- c) presentare il rendiconto finale a conclusione dell'operazione;
- d) conservare la documentazione citata ai punti a) e b) fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma (art. 140, Reg. CE 1303/2013).

Affinché possa ritenersi valida ed efficace, ogni quietanza di pagamento, deve:

- essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;
- essere sottoscritta dal creditore al fine di poterne imputare al medesimo la relativa paternità, con la precisazione che, in ipotesi di creditore diverso dalle persone fisiche, la sottoscrizione dovrà essere apposta da soggetto legittimato a rilasciare dichiarazione liberatoria in nome e per conto del creditore ai sensi delle norme di riferimento (anche interne al creditore in ragione della rispettiva natura giuridica);
- riportare la causale del pagamento effettuato (ciò al fine di ricondurre il pagamento all'esecuzione dell'operazione cofinanziata);

- riportare la quietanza di avvenuto pagamento del soggetto terzo delegato al pagamento (normalmente, un istituto di credito), diverso dal debitore, con la quale il suddetto soggetto terzo attesti di avere dato esecuzione all'ordine di pagamento;
- essere annullata attraverso l'apposizione sulla documentazione originale della dicitura *"Progetto finanziato dal PON METRO 2014-2020 – Fondi REACT EU – CA 6.2.1.a – Importo in Euro _____ - CUP _____"*;
- in caso di fatturazione elettronica, il giustificativo di spesa dovrà contenere originariamente al suo interno la dicitura *"Progetto finanziato dal PON METRO 2014-2020 – Fondi REACT EU – CA 6.2.1.a - Importo in Euro _____ - CUP _____"*.

Ai fini della sorveglianza, il Beneficiario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'avviso, e, in ogni caso, qualora fosse richiesto:

- i dati e le informazioni necessarie per monitorare l'avanzamento degli investimenti per i quali è stata ottenuta la concessione dell'aiuto;
- i dati e le informazioni eventualmente necessari per la predisposizione della Relazione Annuale di Attuazione e della Relazione Finale di Attuazione del PON METRO 2014-2020 – Fondi REACT EU – CA 6.2.1.a.

7. PROCEDURE DI RICEVIMENTO, VERIFICA E CONVALIDA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO DEI BENEFICIARI E DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI A FAVORE DEI BENEFICIARI

Come specificato nell'avviso, il Servizio Suape Mercati Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari procederà all'erogazione dell'aiuto (contributo a fondo perduto) a seguito del pagamento anticipato delle spese rendicontate e della presentazione della relativa richiesta di erogazione da parte del soggetto beneficiario, secondo le modalità e i termini specificati nell'avviso pubblico.

L'investimento deve essere terminato entro il **31/08/2023**.

Verrà erogato **un importo fino all'80% dell'importo ammesso** previa presentazione al Comune di Cagliari di una polizza fideiussoria. La restante quota a saldo verrà erogata a conclusione dell'investimento e previa presentazione della documentazione attestante la conclusione dell'investimento.

Nel caso in cui non venga presentata la polizza fideiussoria, l'importo complessivo ammesso **sarà erogato a saldo** previa presentazione della documentazione attestante la conclusione dell'investimento. L'attività istruttoria delle richieste di rendicontazione e le modalità di liquidazione e pagamento dell'aiuto sono effettuate secondo quanto previsto dall'avviso.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

8. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Beneficiario, per ciascuna operazione cofinanziata e/o rendicontata nell'ambito del PON METRO 2014-2020 – Fondi REACT EU, è tenuto a:

- a. rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 115 e 116 Reg. CE 1303/2013 e dal “Manuale di identità visiva e regole di applicazione” del PON Città Metropolitane 2014-2020;
- b. accettare di essere incluso nell'elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 115 del ricordato Reg. (CE) 1303/2013;
- c. accettare che i dati dell'operazione siano trasferiti sullo strumento informatico Arachne, attivato dalla Commissione Europea. Il trattamento di questi dati è svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia, e non vengono pubblicati (né dai servizi della Commissione né dall'Autorità di Gestione).

9. VINCOLI DI DESTINAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI

Secondo quanto previsto dall'avviso pubblico il contributo sarà revocato in caso di cessazione o rilocalizzazione dell'attività di impresa al di fuori del Comune di Cagliari nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 del Reg. CE 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni, il contributo deve essere rimborsato laddove, entro 3 anni dalla data di erogazione del saldo al Beneficiario (nel caso di MPMI), si verifichi quanto segue:

- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'Impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Rientra in particolare tra gli obblighi del Beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui sopra, dei seguenti requisiti:

- (i) iscrizione al Registro delle Imprese;
- (ii) sede Operativa attiva nel territorio del Comune di Cagliari;



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

(iii) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, con esclusione della bancarotta fraudolenta.

11. CONTROLLI

Il Comune di Cagliari effettua controlli, anche a campione, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del piano, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente Disciplinare, dalle Direttive e dalle procedure attuative, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Per i cinque anni successivi alla data di completamento del piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il comune di Cagliari, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del piano anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione comunale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti. Il Beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità del Programma e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.

In particolare, il beneficiario è tenuto a collaborare con l'Autorità di Gestione del PON METRO per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che entro cinque anni dal suo completamento l'operazione stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o procuri indebito vantaggio a un'impresa (art.71 Reg. UE 1303/2013).

12. DIVIETI DI CUMULO

Gli aiuti riferiti a spese ammissibili individuabili ed esentati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diverse spese ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse spese ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevato in base alle percentuali fissate dal Reg. (UE) 651/2014 per la specifica tipologia di costo.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Gli aiuti di Stato concessi in applicazione al Reg. (UE) 651/2014 non possono essere cumulati con gli aiuti “De Minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità d'aiuto superiore ai livelli stabiliti dai singoli regimi di aiuto di cui al capo III del Reg. (UE) 651/2014.

Le Sovvenzioni non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente (cd. “Ecobonus”) istituite con la Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) e poi prorogate di anno in anno;
- b) gli incentivi previsti dal D.M. del 28 dicembre 2012 (cd “Conto Termico”) che ha dato attuazione al regime di sostegno introdotto dal D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 per gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- c) gli incentivi previsti dal D.M. del 6 luglio 2012 e dal D.M. 23 giugno 2016 riguardanti la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico.

13. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Al Comune di Cagliari è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dall'avviso pubblico, dal presente disciplinare, dalla normativa nazionale e/o comunitaria, dall'atto di adesione, dalle disposizioni amministrative vigenti nonché in caso di violazione delle norme e dei limiti previsti dall'avviso.

Lo stesso potere di revoca il Comune di Cagliari lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.

In caso di revoca il Beneficiario è obbligato a restituire al Comune di Cagliari le somme ricevute, maggiorate degli interessi legali e degli eventuali interessi di mora, secondo le modalità e i termini previsti dall'avviso.

E' facoltà del Comune di Cagliari, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

In caso di revoca parziale del contributo riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.

La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'agevolazione sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dal Comune di Cagliari che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:

- i. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- ii. il Beneficiario non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- iii. non siano stati rispettati gli obblighi previsti in capo al Beneficiario dal presente Disciplinare, dall'avviso o dall'Atto di concessione;
- iv. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, o incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- v. mancata realizzazione dell'investimento entro la data del 31/08/2023;
- vi. l'investimento realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione;
- vii. si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dalla Autorità di Audit; in tal caso la Sovvenzione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dalla Autorità di Audit;
- viii. qualora i beni sovvenzionati siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, per le PMI, a far data dall'erogazione del saldo;
- ix. qualora entro 5 anni a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di Sovvenzione al di fuori del Comune di Cagliari;
- x. qualora entro 3 (tre) anni, per le PMI, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;
- xi. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel Disciplinare o nell'avviso pubblico.

Resta salva la facoltà del Comune di Cagliari di valutare ipotesi di revoca non previste, in caso di gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

La revoca determina l'obbligo da parte del Beneficiario di restituire le somme ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora, secondo le modalità e i termini previsti dall'avviso.

Il Comune di Cagliari si riserva altresì la facoltà di applicare il disposto dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 123/98 nelle ipotesi nello stesso previste.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità penale o per danni, il Comune di Cagliari si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

PER ACCETTAZIONE E ADEMPIMENTO

Luogo _____ Data ____ / ____ / _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma)
